



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE  
COMANDO DEL CORPO F.LE DELLA REGIONE SICILIANA  
SERVIZIO ISPETTORATO RI.P.LE DELLE FORESTE DI  
MESSINA

**VERBALE GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA**

OGGETTO: Servizio informatizzato di gestione, elaborazione, stampa paghe operai forestali e relativa gestione contabile, fiscale, previdenziale e contributiva, nonché gestione contabile dei capitoli di spesa dell'attività condotta in amministrazione diretta dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina.

**CIG (codice identificativo gara): 0547921EB2**

1. Importo a base d'asta (soggetto a ribasso)	€ 49.000,00
3. Importo unitario per busta paga	€ 4,50

**Premesso che:**

- L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina deve affidare in appalto i servizi indicati in oggetto, per garantire la regolarità e continuità dello sviluppo delle paghe degli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato impiegati nell'attività di prevenzione e di repressione degli incendi boschivi;
- Con bando di gara del 5 ottobre 2010 è stata indetta la gara d'appalto a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;
- Il bando di gara è stato pubblicato all'albo Pretorio del comune di Messina, all'albo dell'Ufficio scrivente e sul sito internet dell'Amministrazione Forestale per cinquantadue giorni consecutivi, così come previsto dal D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;

**Tutti ciò premesso**, l'anno 2010, il giorno tre del mese di dicembre alle ore 10,00, in Messina presso i locali dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (via T. Cannizzaro n° 88), si procede alla gara di cui in oggetto, presieduta dall'Ispettore Ripartimentale, dott. Carmelo Di Vincenzo, assistito dal Dirigente Tecnico F.le Dott.ssa Commendatore Rosa, dal Funzionario Direttivo Tecnico Forestale Parisi geom. Giovanni, dal Funzionario Direttivo Tecnico Catania Roberto e dal Funzionario Direttivo Amministrativo dott. Antonino Lotta, tutti n.q. di componenti della commissione di gara, giusta nomina n° 17423 del 3/12/2010.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Funzionario Direttivo Tecnico Forestale Parisi geom. Giovanni.

**IL PRESIDENTE DICHIARA APERTA LA GARA**

In via preliminare dà atto della presenza dei Sigg. Pandolfo Alberto, nella qualità di rappresentante legale della Ditta Data Punch S.a.s. e Pecoraro Sergio, per delega della Ditta L. & M. Studio Center S.r.l. (vedasi delega allegata facente parte integrale del presente verbale).

Il Presidente rileva che alla scadenza del termine fissato dal bando di gara (ore 9,00 del 3.12.2010) sono pervenute, in plico sigillato, le offerte delle ditte di seguito riportate.

N°	Ditte	Indirizzo	Cap	sede	prov	cod. Fisc /p. iva	INPS matr.az.	INAIL cod ditte
1	ASTACOM S.R.L.	Strada Consortile ASI	83030	Prata Principato Ultra	AV	02272990645		
2	TUTELA FISCALE DELL'IMPRESA	Via Caduti sul Lavoro, 4	60019	Senigallia	AN	01589770427		
3	DATA PUNCH DI PANDOLFO ALB.	V.le Europa n°85	95027	San Gregorio	CT			
4	L. & M. STUDIO CENTER S.R.L.	C/da grotta Mazzamuto	90010	Altavilla Milicia	PA			

Il Presidente, avendone accertato la regolarità dei requisiti di confezionamento, procede all'apertura dei plichi contenenti la documentazione richiesta, ammettendo le quattro offerte pervenute.

Il presidente procede all'apertura delle buste, numerate dal n° 1 al n° 4, secondo l'ordine di arrivo, per l'esame della documentazione prodotta, con il seguente esito:

1) Ditta Astacom S.r.l. di Prata Principato Ultra (AV) - Ammessa;

2) Ditta Tutela Fiscale dell'Impresa di Senigallia (AN) – Non ammessa.

La Commissione prende atto del principio secondo il quale le cause di esclusione debbano essere rigidamente e rigorosamente previste ed altrettanto rigorosamente applicate senza possibilità di una loro interpretazione estensibile (T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. 2<sup>a</sup> 3-5-2004 n° 2742).

Sul punto il C.G.A. Sez. giurisdiz. con sentenza 16/11/2006 n° 678 ha stabilito: "Nello svolgimento della procedura di gara, l'Amministrazione appaltante è vincolata dalle previsioni del bando le quali non sono disapplicabili, ancorché in ipotesi illegittime" (cfr Consiglio di Stato Sez. 4<sup>a</sup> - 12-1-2005 n° 43).

Da ultimo il C.G.A. Sez. giurisdiz. con la sentenza 6/5/2008 n° 384 ha stabilito "Nello svolgimento della procedura di gara, l'Amministrazione appaltante è vincolata dalle previsioni del bando, non disapplicabili ancorché, in ipotesi, illegittime".

Anche il T.A.R. Lazio di Roma – Sez. 3<sup>a</sup>, con sentenza del 21/12/2007 n° 13914 ha stabilito: "Nel caso in cui le prescrizioni del bando di gara prevedano espressamente, con formulazione chiara e non equivoca, l'esclusione dalla procedura quale sanzione della loro inosservanza anche soltanto formale, la Stazione appaltante è inevitabilmente tenuta al rispetto della normativa che essa stessa ha emanato ed alla quale si è autovincolata, non potendosi ipotizzare che in capo all'Amministrazione residui la facoltà di disapplicare le regole della procedura con un margine di valutazione in concreto, caso per caso, di una fattispecie da essa stessa disciplinata con norma chiara e puntuale" (ex plurimis T.A.R. Umbria 17/7/2006 n° 361).

Sul punto si è espresso il T.A.R. Sicilia-Catania Sez. 2<sup>a</sup> con sentenza 21/6/2006 n° 1049, che testualmente recita "Infatti, l'art. 7 del bando richiedeva che la concorrente fosse "regolarmente iscritta per l'attività oggetto dell'appalto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio". Il Capitolato speciale prescrive che "la ditta si impegna alla realizzazione e fornitura di un software" e all'art. 7 prevede che la ditta si impegna a fornire "apposita licenza d'uso illimitato". Il certificato camerale della ricorrente attesta come l'oggetto sociale della stessa ditta non contempli l'attività di produzione e sviluppo del software ma la semplice fornitura. La Ditta ricorrente non possiede, dunque, il requisito richiesto dal bando di iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività oggetto dell'appalto e, in caso di aggiudicazione della gara, non sarebbe in grado di fornire la richiesta licenza d'uso del software. Andava pertanto esclusa dalla gara per difetto di un requisito essenziale di partecipazione"

Alla luce di quanto sopra, vista la lettera d) del Capitolato d'Oneri Speciale che testualmente recita "d) certificato di iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane della C.C.I.A.A. nel settore della produzione, della fornitura e dello sviluppo del software e servizi elaborazione dati conto terzi, valido ai sensi della legge n° 127/97 e s.m.i., che riporti le annotazioni precedentemente previste dal Certificato del Tribunale, sez. Commerciale, e cioè che le società di qualsiasi tipo non si trovino in stato di amministrazione controllata, cessazione di attività, liquidazione coatta amministrativa o volontaria, concordato preventivo, ovvero in qualsiasi altra situazione equivalente. Tale certificato deve contenere gli estremi della predetta iscrizione. l'indicazione dei nominativi, date di nascita e residenza dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; l'indicazione della specifica attività dell'impresa;";

Visto il Certificato Camerale prot. N° CEW/7339/2010/CAN0585 del 25/11/2010 prodotto dalla Ditta, che nell'oggetto sociale non contempla l'attività di produzione e sviluppo del software ma la semplice fornitura, ancorché l'Amministratore Unico della ditta, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 25/11/2010 attesta "l'attività di produzione, di fornitura e di sviluppo del software"

Detta dichiarazione contrasta con il certificato camerale sopracitato, ma quest'ultimo prevale, atteso che il bando richiedeva espressamente quale requisito necessario per la partecipazione il predetto certificato camerale.

La Commissione, quindi, determina di escludere la Ditta Tutela Fiscale dell'Impresa di Senigallia (AN), in quanto non possiede i requisiti richiesti dal bando circa l'iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività oggetto dell'appalto, tenuto conto altresì che in caso di aggiudicazione della gara la Ditta non sarebbe in grado di fornire la licenza d'uso del software.

3) Ditta Data Punch S.a.s. di Catania – Ammessa;

4) Ditta L. & M. Studio Center S.r.l. di Altavilla Milicia (PA) – Non ammessa;

La Commissione prende atto del principio secondo il quale le cause di esclusione debbano essere rigidamente e rigorosamente previste ed altrettanto rigorosamente applicate senza possibilità di una loro interpretazione estensibile (T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. 2<sup>a</sup> 3-5-2004 n° 2742).

Sul punto il C.G.A. Sez. giurisdiz. con sentenza 16/11/2006 n° 678 ha stabilito: "Nello svolgimento della procedura di gara, l'Amministrazione appaltante è vincolata dalle previsioni del bando le quali non sono disapplicabili, ancorché in ipotesi illegittime" cfr Consiglio di Stato Sez. 4<sup>a</sup> - 12-1-2005 n° 43.

Da ultimo il C.G.A. Sez. giurisdiz. con la sentenza 6/5/2008 n° 384 ha stabilito "Nello svolgimento della procedura di gara, l'Amministrazione appaltante è vincolata dalle previsioni del bando, non disapplicabili ancorché, in ipotesi, illegittime".

Anche il T.A.R. Lazio di Roma – Sez. 3<sup>a</sup>, con sentenza del 21/12/2007 n° 13914 ha stabilito: "Nel caso in cui le prescrizioni del bando di gara prevedano espressamente, con formulazione chiara e non equivoca, l'esclusione dalla procedura quale sanzione della loro inosservanza anche soltanto formale, la Stazione appaltante è inevitabilmente tenuta al rispetto della normativa che essa stessa ha emanato ed alla quale si è autovincolata, non potendosi ipotizzare che in capo all'Amministrazione residui la facoltà di disapplicare le regole della procedura con un margine di valutazione in concreto, caso per caso, di una fattispecie da essa stessa disciplinata con norma chiara e puntuale" (ex plurimis T.A.R. Umbria 17/7/2006 n° 361).

Sul punto si è espresso il T.A.R. Sicilia-Catania Sez. 2<sup>a</sup> con sentenza 21/6/2006 n° 1049, che testualmente recita "Infatti, l'art. 7 del bando richiedeva che la concorrente fosse "regolarmente iscritta per l'attività oggetto dell'appalto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio". Il Capitolato speciale prescrive che "la ditta si impegna alla realizzazione e fornitura di un software" e all'art. 7 prevede che la ditta si impegna a fornire "apposita licenza d'uso illimitato". Il certificato camerale della ricorrente attesta come l'oggetto sociale della stessa ditta non contempli l'attività di produzione e sviluppo del software ma la semplice fornitura. La Ditta ricorrente non possiede, dunque, il requisito richiesto dal bando di iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività oggetto dell'appalto e, in caso di aggiudicazione della gara, non sarebbe in grado di fornire la richiesta licenza d'uso del software. Andava pertanto esclusa dalla gara per difetto di un requisito essenziale di partecipazione"

Alla luce di quanto sopra, vista la lettera d) del Capitolato d'Oneri Speciale che testualmente recita "d) certificato di iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane della C.C.I.A.A. nel settore della produzione, della fornitura e dello sviluppo del software e servizi elaborazione dati conto terzi, valido ai sensi della legge n° 127/97 e s.m.i., che riporti le annotazioni precedentemente previste dal Certificato del Tribunale, sez. Commerciale, e cioè che le società di qualsiasi tipo non si trovino in stato di amministrazione controllata, cessazione di attività, liquidazione coatta amministrativa o volontaria, concordato preventivo, ovvero in qualsiasi altra situazione equivalente. Tale certificato deve contenere gli estremi della predetta iscrizione. l'indicazione dei nominativi, date di nascita e residenza dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; l'indicazione della specifica attività dell'impresa;";

Visto il Certificato Camerale prot. N° CEW/27669/2010/CPA0004 del 24/11/2010 prodotto dalla Ditta, che nell'oggetto sociale non contempla l'attività di produzione e sviluppo del software ma la semplice fornitura, ancorché l'Amministratore Unico della ditta, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 2/12/2010 attesta "di avere realizzato un fatturato nell'attività di produzione e/o di fatturazione, di sviluppo del software e servizio elaborazione dati conto terzi".

Detta dichiarazione contrasta con il certificato camerale sopracitato, ma quest'ultimo prevale, atteso che il bando richiedeva espressamente quale requisito necessario per la partecipazione il predetto certificato camerale.

La Commissione, quindi, determina di escludere la Ditta L. & M. Studio Center S.r.l. di Altavilla Milicia (PA), in quanto non possiede i requisiti richiesti dal bando circa l'iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività oggetto dell'appalto, tenuto conto altresì che in caso di aggiudicazione della gara la Ditta non sarebbe in grado di fornire la licenza d'uso del software.

Inoltre si dà atto che alla documentazione prodotta è stata allegata soltanto una fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, Sig. Lombardo Antonino, a fronte di n° tre autocertificazioni oltre la domanda di partecipazione.

Il Presidente procede all'apertura delle buste sigillate contenenti le offerte economiche delle Ditte Astacom S.r.l. di Prata Principato Ultra (AV) e Data Punch S.a.s. di Catania;

La Ditta Astacom S.r.l. offre un ribasso del 26,6667%

La Ditta Data Punch S.a.s. di Catania offre un ribasso del 22,50%

Il presidente, appurato che le offerte valide risultano inferiori a 5, non procede al calcolo della media delle offerte ammesse, quindi procede all'**aggiudicazione provvisoria** dell'appalto per la fornitura del "**Servizio informatizzato di gestione, elaborazione, stampa paghe operai forestali e relativa gestione contabile, fiscale, previdenziale e contributiva, nonché gestione contabile dei capitoli di spesa dell'attività condotta in amministrazione diretta dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina**", al concorrente che ha effettuato il ribasso del 26,6667 %, ovvero;

N°	Ditta	Indirizzo	Cap	sede	prov	cod. fisc /p. iva
1	Ditta Astacom S.r.l.	Strada Consortile ASI	83030	Prata Principato Ultra	AV	02272990645

Il presidente dà atto che la Ditta seconda classificata è la Ditta Data Punch S.a.s. di Catania, che ha offerto un ribasso del 22,50%

L'aggiudicazione definitiva avverrà dopo l'espletamento della procedura di controllo, verifica e collaudo del software, prevista dall'art. 10 del Capitolato Speciale d'oneri, la cui data viene fissata per il prossimo 16 dicembre, alle ore 10.00

Il presidente procede quindi all'apertura delle offerte economiche delle Ditte che sono state escluse.

La Ditta Tutela Fiscale dell'Impresa di Senigallia (AN) ha offerto un ribasso del 21,00%;

La Ditta L. & M. Studio Center S.r.l. di Altavilla Milicia (PA) ha offerto un ribasso del 25,55%

Il verbale viene chiuso alle ore 13,45.

Letto, confermato e sottoscritto alle ore 13,55 in data e luogo di cui sopra.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA

IL PRESIDENTE

geom. Giovanni Parisi \_\_\_\_\_

Dott. Carmelo DI VINCENZO

dott. Lotta Antonino \_\_\_\_\_

geom. Roberto Catania \_\_\_\_\_

dott.ssa Rosa Commendatore \_\_\_\_\_